

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2012**  
**77/2012/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI IN MATERIA DI CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione dell'8 marzo 2012

**VISTI:**

- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 28 novembre 1980, n. 784;
- la legge 7 agosto 1997, n. 266;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito con la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: decreto legge n. 159/07);
- il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito, con modificazioni, con la legge 6 agosto 2008, n. 133;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo n. 93/11);
- il decreto del 19 gennaio 2011 in materia di determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale (di seguito: decreto 19 gennaio 2011);
- il decreto del 21 aprile 2011, recante “Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in

- attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas”;
- il decreto del 18 ottobre 2011 in materia di determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore della distribuzione del gas naturale;
  - il decreto 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222” (di seguito: decreto 12 novembre 2011);
  - la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 8 aprile 2004, n. 55/04 (di seguito: deliberazione n. 55/04);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2008, n. 67/08 (di seguito: deliberazione n. 67/08);
  - la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  - l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità ARG/gas 159/08, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”;
  - la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 195/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/11);
  - la deliberazione dell’Autorità 16 febbraio 2012, 44/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 44/2012/R/gas).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, prevede che:
  - l'ente locale, titolare del servizio di distribuzione del gas naturale, ne affidi la gestione, anche in forma associata, esclusivamente mediante gara;
  - il rapporto tra ente locale e gestore è regolato da un contratto di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero);
- gli aspetti del rapporto che costituiscono oggetto del contratto di servizio sono individuati dall'articolo 14, comma 4; e che il comma 6, del medesimo articolo prevede che facciano altresì parte integrante del contratto di servizio le condizioni contenute nell'offerta che costituiscono oggetto di valutazione, ai fini dell'aggiudicazione della gara;
- l'Autorità, con deliberazione n. 55/04, ha proposto al Ministero lo schema di contratto di servizio tipo, di cui al citato articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
- l'articolo 46-bis, del decreto legge n. 159/07 ha integrato il quadro normativo alla luce del quale l'Autorità ha predisposto il predetto schema di contratto di servizio tipo, prevedendo, in particolare, al comma 1, che al fine di garantire al settore della distribuzione del gas naturale maggiore concorrenza e livelli minimi di qualità dei servizi essenziali, i Ministri dello Sviluppo Economico e dei Rapporti con le Regioni, sentita la Conferenza unificata e su parere dell'Autorità, individuino i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del

servizio di distribuzione, tenendo conto in maniera adeguata, oltre che delle condizioni economiche offerte e in particolare di quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti (comma 1);

- l'articolo 30, comma 26, della legge 99/09 stabilisce che gli ambiti territoriali minimi, di cui al comma 2, dell'articolo 46-bis del decreto legge n. 159/07, siano determinati dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni e l'Autorità, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali;
- le integrazioni, previste dal decreto-legge n. 159/07 e dalla legge 99/09, pongono nuove esigenze di coordinamento tra gli enti locali e di uniformità nei criteri di gara, rispetto ai quali l'Autorità, anche ai fini dell'esercizio delle sue più generali funzioni di segnalazione e proposta, di cui all'articolo 2, commi a), b) e d), della legge n. 481/95, è tenuta ad adeguare i contenuti dello schema di contratto di servizio tipo, di cui alla deliberazione n. 55/04;
- l'Autorità, con deliberazione ARG/gas 67/08, ha avviato un'istruttoria conoscitiva ai fini della acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di competenza dell'Autorità, in tema di contratto di servizio tipo per l'attività di distribuzione di gas naturale;
- con il decreto 19 gennaio 2011, sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare e l'affidamento del servizio di distribuzione del gas e che con il decreto 18 ottobre 2011, sono stati individuati i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale, come individuato dal decreto 19 gennaio 2011;
- con il decreto 12 novembre 2011, è stato approvato il regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale;
- l'articolo 4, comma 7 del decreto 12 novembre 2011 prevede che “i dati sullo stato di consistenza sono forniti in supporto informatico secondo un formato stabilito dall'Autorità entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'Autorità nel proprio provvedimento stabilisce la data entro cui entra in vigore l'obbligo di utilizzare il formato individuato. Fino alla data di utilizzo obbligatorio del formato unico il gestore uscente fornisce lo stato di consistenza in formato cartaceo, unitamente ad un foglio elettronico contenente i dati più significativi della rete e degli impianti necessari alla determinazione del valore di rimborso e alla compilazione delle informazioni dell'Allegato B al bando di gara tipo di cui all'Allegato 2 del presente decreto, secondo schede tecniche redatte dall'Autorità, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”;
- l'articolo 5, comma 7, del decreto 12 novembre 2011, prevede che qualora il valore di acquisto dei componenti specifici della distribuzione gas non sia desumibile dai contratti o dai prezziari delle Camere di commercio “si utilizza il prezzo emanato dall'Autorità per la valutazione degli investimenti”; e che, secondo quanto previsto dal comma 46.3, della RTDG, come in ultimo modificato con la deliberazione ARG/gas 195/11, a partire dall'anno 2013 ai fini

degli aggiornamenti annuali, gli investimenti sono valutati a costi standard, sulla base di un prezzario definito dall'Autorità;

- l'articolo 5, comma 14, del decreto 12 novembre 2011 prevede, tra l'altro, che "Qualora il valore di rimborso al gestore uscente supera di oltre il 25% il valore delle immobilizzazioni nette di località, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, riconosciuto dalla regolazione tariffaria, l'Ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio all'Autorità. Eventuali osservazioni dell'Autorità sull'applicazione delle previsioni contenute nel presente regolamento al valore di rimborso sono rese pubbliche";
- l'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, prevede che "Il gestore aggiudicatario della gara corrisponde alla stazione appaltante un corrispettivo una tantum per la copertura degli oneri della gara, ivi inclusi gli oneri di funzionamento della commissione di gara di cui all'articolo 11. I criteri per la definizione del corrispettivo sono definiti dall'Autorità entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- l'articolo 9, comma 2, del decreto 12 novembre 2011 prevede che "La stazione appaltante invia il bando di gara e il disciplinare di gara all'Autorità, insieme alla nota giustificativa di cui al comma 1. L'Autorità può inviare entro 30 giorni proprie osservazioni alla stazione appaltante."
- l'articolo 9, comma 8, del medesimo decreto 12 novembre 2011 prevede che "Il bando di gara riporta in allegato la bozza di contratto di servizio, preparato dalla stazione appaltante sulla base del contratto di servizio tipo, predisposto dall'Autorità ed approvato dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
- con la deliberazione 44/2012/R/gas, è stato avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il quadriennio 2013-2016 (quarto periodo regolatorio distribuzione e misura gas);
- nell'ambito di tale procedimento, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 93/11, saranno adottate misure per la promozione dell'aggregazione dei distributori di gas naturale con meno di 50.000 clienti;
- sempre nell'ambito del procedimento, avviato con la deliberazione 44/2012/R/gas, in coerenza con l'obiettivo di favorire l'efficienza produttiva nella fornitura del servizio, saranno analizzate opzioni volte a regolare i casi in cui, all'interno dell'ambito territoriale minimo, successivamente all'affidamento del servizio secondo le regole previste in attuazione del decreto legge n. 159/07, si trovi ad operare una pluralità di operatori per l'effetto del perdurare di concessioni affidate secondo la normativa pre-vigente.

#### **RITENUTO OPPORTUNO:**

- avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto 12 novembre 2011, con riferimento al corrispettivo per la copertura degli oneri di gara e alla predisposizione del contratto di servizio di cui, rispettivamente, all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 8 del decreto 12 novembre 2011;

- procedere alla definizione del prezzario, di cui al comma 46.3, della RTDG, anche in relazione alle finalità indicate nel decreto 12 novembre 2011;
- individuare formati e procedure standard, ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti in particolare dall'articolo 4, comma 7, dall'articolo 5, commi 7 e 14 e dall'articolo 9, comma 2, del decreto 12 novembre 2011

### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226;
2. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
3. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti attuativi degli adempimenti previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*